REGOLAMENTO (CEE) N. 196/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1976

che stabilisce condizioni particolari in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che occorre prevedere la possibilità di differenziare il livello della restituzione per il latte scremato in polvere a seconda che esso sia destinato all'alimentazione umana od a quella animale, dati i divari di prezzo che esistono nel commercio internazionale a seconda dell'utilizzazione finale ; che, per poter procedere a tale distinzione, è necessario subordinare il pagamento della restituzione per il prodotto impiegato nell'alimentazione degli animali a condizioni supplementari a quelle previste dai regolamenti (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), e (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6) ;

considerando che l'applicazione del regime particolare previsto dal presente regolamento impone alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3207/75 (8) ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Quando viene fissata una restituzione per il latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, da utilizzare nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, se i prodotti non sono stati denaturati conformemente al regolamento (CEE) n. 990/72, tale restituzione viene pagata unicamente secondo le modalità e condizioni supplementari contemplate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. La restituzione deve essere fissata in anticipo.

2. Inoltrando la domanda di titolo, per ottenerne il rilascio nel quadro della fissazione anticipata della restituzione, l'esportatore presenta il contratto di fornitura, in cui devono figurare perlomeno :

— il nome e l'indirizzo dell'esportatore,
— il quantitativo od i quantitativi di prodotti da fornire,
— il prezzo di vendita,
— il periodo di consegna,
— la dichiarazione che il prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione animale.

3. La domanda di titolo, intesa ad ottenerne il rilascio nel quadro della fissazione anticipata della restituzione, e il titolo stesso recano :

— nella casella 12 una delle diciture seguenti :

  valido per latte scremato in polvere :
  — non denaturato conformemente al regolamento (CEE) n. 990/72,
  — da utilizzare nel paese destinatario per l'alimentazione animale ;

— nella casella 13 l'indicazione del paese destinatario ; il titolo obbliga ad esportare in tale paese.

Articolo 3

Il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un attestato — rilasciato da un organismo ufficiale del paese destinatario, indicato in un

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.
(8) GU n. L 318 del 9. 12. 1975, pag. 14.

elenco da compilarsi — da cui risulti che il prodotto importato sarà sottoposto a un controllo inteso a garantire che il prodotto stesso sarà impiegato esclusivamente nell'alimentazione degli animali e non verrà riesportato.

Articolo 4

In deroga al disposto del regolamento (CEE) n. 2044/75, il titolo di fissazione anticipata rilasciato conformemente al presente regolamento è valido dal giorno del suo rilascio effettivo sino alla fine del sesto mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione